



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lavori di realizzazione di un impianto di condizionamento VRV *Multisplit* a servizio del reparto DH Ematologia, piano 1 dell'edificio Giustiniano, e di adeguamento dell'impianto di illuminazione e dell'impianto rilevazione incendi dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Com. 1693)

Questa Azienda Ospedale-Università Padova (di seguito, per brevità, "Azienda" o "Stazione appaltante") intende affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett a), d.lgs. 36/2023, i lavori di realizzazione di un impianto di condizionamento VRV *Multisplit* a servizio del reparto DH Ematologia, piano 1 dell'edificio Giustiniano, e di adeguamento dell'impianto di illuminazione e dell'impianto rilevazione incendi dell'Azienda.

1. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il progetto impiantistico oggetto del presente appalto concerne la realizzazione di un sistema di rinfrescamento ad espansione diretta VRV (volume di refrigerante variabile, funzionale con gas frigorigeno ecologico, conforme ai regolamenti EU vigenti) presso il reparto DH Ematologia al piano 1 dell'Ospedale Giustiniano dell'Azienda. Sono inoltre previste n. 2 unità esterne posizionate all'esterno in copertura.

Per il dettaglio si rinvia alla documentazione tecnica, all. 1 alla lettera di invito alla procedura.

Il termine per l'esercizio delle prestazioni è previsto in **90 giorni solari e consecutivi**, decorrenti dalla data del Verbale di avvio predisposto dal Direttore Lavori (DL).

2. OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocate dall'esecuzione dell'appalto, e comunque per quei fatti direttamente riconducibili ai compiti oggetto del medesimo.

A tal fine l'Appaltatore si impegna a presentare, preliminarmente alla stipula del contratto, copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, emessa in conformità alla normativa vigente, e copia della relativa quietanza di pagamento del premio, per le seguenti somme assicurate:

- per danni di esecuzione compresi i danni diretti o indiretti alle strutture ed impianti su cui si eseguono i lavori: pari all'importo posto a base d'asta;
- per responsabilità civile verso terzi: € 40.000.

Azienda Ospedale-Università Padova:

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

Dipartimento Amministrativo Unico
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Direttore: Ing. Giovanni Spina
Responsabile del Procedimento: ing. Giovanni Spina
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Manuela Bizzo
T. +39 049 821 3840 - 1153
e-mail manuela.bizzo@aopd.veneto.it
X:\Commesse\1693\05 Gara\1 Bando\All. 2 - 20241205 MB
Capitolato Speciale Appalto 1693.docx

Aopd.veneto.it

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori quale risultante dal relativo certificato.

Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, fino ai successivi 2 mesi, e devono avere contenuto conforme allo schema tipo 2.3 all. al D.M. n. 123/2004.

3. ALTRI OBBLIGHI

Nell'esecuzione del contratto d'appalto, l'Appaltatore è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente od emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione del servizio, sia nei confronti del personale dipendente.

L'Appaltatore sarà tenuto, in particolare, all'osservanza di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazioni (infortuni, previdenza sociale ecc.). Egli inoltre, se richiesto, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le misure e precauzioni atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle leggi a tutela del lavoratore. Pertanto l'impresa si impegna a rispondere per le eventuali infrazioni e ad assumere l'onere delle relative penalità, anche laddove queste venissero imposte direttamente dall'Azienda.

4. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà secondo le modalità definite dagli artt. 18 e 55 d.lgs. 36/2023.

In base a quanto stabilito nel d.l. 19/2024, art. 19, di modifica all'art. 27 del d.lgs. 81/2008, e nel successivo decreto n. 32 del 18/09/2024, l'impresa aggiudicataria - ove trattasi di impresa operante in cantiere temporaneo o mobile (ex art. 89 d.lgs. 81/2008) o lavoratori autonomi che prestano attività in tali contesti – prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare la documentazione utile ad attestare il **possesso della "patente a crediti"** con un **minimo punteggio di 15 crediti** o, in alternativa, l'attestato di qualificazione SOA di almeno terza categoria. Il possesso della patente dovrà essere dimostrato per tutte le imprese che operano in cantiere, inclusi i subappalti. Ai sensi della predetta normativa, le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative di tipo pecuniario e di interruzione delle attività.

5. VERIFICHE E PENALI

Durante tutta la vigenza contrattuale, l'Azienda eserciterà gli opportuni controlli relativamente alle varie fasi di esecuzione del servizio in appalto, dando tempestiva comunicazione all'impresa aggiudicataria su qualsiasi eventuale irregolarità rilevata.

L'Azienda contesterà le anomalie segnalate ed accertate per iscritto, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le controdeduzioni scritte. Dopo aver valutato le controdeduzioni, l'Azienda potrà motivatamente decidere sull'applicabilità delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento per ogni singola attività manutentiva, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 % e l'1% dell'ammontare netto contrattuale, in base all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Tutte le eventuali penali saranno detratte dalla rata finale di pagamento dovuta all'Appaltatore. In ogni caso l'applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell'Azienda al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. Qualora l'Appaltatore nel corso dei primi due mesi avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Azienda potrà applicare la risoluzione del contratto.

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda provvede alla risoluzione del contratto se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, in virtù di quanto previsto dall'art. 122, comma 2, lett. c) d.lgs. 36/2023.

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei casi di seguito specificati:

- a) dimostrazione che in fase di gara sono state rese false dichiarazioni;
- b) raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- c) cessione del contratto da parte dell'Appaltatore senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda;
- d) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- e) inadempienza accertata da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) inadempienza accertata da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- g) accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- h) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell'Azienda;
- i) sospensione ingiustificata delle attività contrattuali per un termine superiore a 10 giorni lavorativi complessivi in un anno;
- j) gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Appaltatore dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Azienda, a far data dal ricevimento della stessa.

7. RESPONSABILITA'

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto. Lo stesso risponde, inoltre, pienamente per eventuali danni a persone e/o cose di cui fosse chiamata a rispondere l'Azienda che derivino dall'espletamento degli interventi posti a base di gara. L'Azienda si intende comunque sollevata ed indenne fin d'ora da ogni pretesa o molestia derivante da quanto sopra.

Il risarcimento di eventuali danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita stima stilata dagli uffici dell'Azienda competenti in materia, trasmessa con apposita lettera di notifica all'Impresa aggiudicataria.

Qualora l'Appaltatore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento e/o alla riparazione del danno entro i termini fissati e/o gli importi indicati nella succitata lettera di notifica, l'Azienda resta

autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione e/o risarcimento del danno arrecato, addebitando il relativo importo all'aggiudicatario.

L'Appaltatore dovrà, a sua cura e rischio, effettuare, con personale competente e dotato di mezzi ed attrezzature idonei nelle quantità e qualità necessarie, il servizio in parola così come dettagliato dal CSA, assumendosene ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati da terzi all'Azienda, a causa della negligenza, imperizia e imprudenza od irregolarità riscontrata nell'espletamento del servizio. L'aggiudicatario dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano l'intervento di cui trattasi, al fine di evitare turbative diverse.

L'Appaltatore risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità, di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio o del personale (dipendente o collaboratore) addetto al servizio, possa derivare all'Azienda, a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Azienda stessa sollevata da ogni responsabilità al riguardo. Esonera altresì l'Azienda per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Sono inoltre ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario. Di ciò lo stesso risponde in proprio, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità.

L'Azienda si riserva la più ampia facoltà di indagine sugli interventi eseguiti e di applicazione delle relative sanzioni anche se eventuali imprecisioni o mancanze fossero passate inosservate all'atto della esecuzione. In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l'Azienda può risolvere il contratto.

8. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore dovrà presentare la cauzione definitiva, secondo quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del d.lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8, d.lgs. 36/2023. L'Azienda può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, d.lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria, di valore pari al 5% dell'importo contrattuale, dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 106 d.lgs. 36/2023. La stessa inoltre deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

9. PAGAMENTI

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010.

La fatturazione dovrà avvenire solo a seguito di emissione di ordinativo di spesa da parte della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

L'emissione dell'ordine avverrà valutando i lavori effettivamente eseguiti, al netto del ribasso d'asta, previa constatazione della buona esecuzione delle opere in contraddittorio con l'Appaltatore, verificata la presenza e completezza della prescritta documentazione contabile.

I pagamenti saranno effettuati tramite il Servizio di Tesoreria dell'Azienda mediante bonifico o altra modalità a scelta dell'Appaltatore. L'Amministrazione effettuerà il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'appalto tramite la UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n.40 del 18/01/2008.

Le somme dovute per eventuali penalità, a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del DLC, dovranno essere decurtate dai corrispettivi delle fatture. Inoltre, in caso di mancata ricezione delle fatture decurtate, l'Azienda può rivalersi sulla cauzione definitiva.

11. CONTABILITA' DEI LAVORI

La misurazione e la valutazione dei lavori A CORPO sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente Capitolato e nell'enunciazione delle singole voci del prezzario (all. "Analisi prezzi" ANP) - redatto sulla base del Prezzario Regionale Veneto 2024 (approvato con DGRV 572 del 27/05/2024); in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modificano le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti al progetto iniziale e/o non autorizzati dal Direttore Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

12. CONTO FINALE DEI LAVORI

Il conto finale dei lavori - redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione accertata con il Verbale di fine lavori - è sottoscritto dalla Direzione Lavori e trasmesso al Responsabile Unico di Progetto (RUP).

La liquidazione ed erogazione della rata di saldo è subordinata all'emissione del Certificato di pagamento ex D.M. 49/2018 e art. 1253.0000, comma 7, d.lgs. 36/2023.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve e domande già formulate nel registro di contabilità, tale documento si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di legge, al netto delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni d.f.f.m. e, in ogni caso, dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Certificato di Collaudo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce, in ogni caso, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Il pagamento della rata di saldo è disposto a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 36/2023.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del c.c., l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'Appaltatore e la Direzione Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

13. COLLAUDO DELLE OPERE

Il collaudo delle opere sarà effettuato dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore. Verrà redatto regolare verbale e il Certificato di Ultimazione dei Lavori.

14. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio e cioè dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

L'Azienda risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e comunica all'Azienda i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso.

15. CODICE DI COMPORTAMENTO (D.P.R. n. 62 DEL 16/04/2013 – DDG n. 2229 DEL 21/12/2023)

Come disposto dall'art. 1.1 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedale Università Padova, adottato con delibera del Direttore Generale n. 2229 del 27/12/2023, ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001, anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della presente Azienda sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice medesimo.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento delle prestazioni in oggetto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal succitato Codice di comportamento (scaricabile dal sito Azienda Ospedale Università Padova – www.aopd.veneto.it – Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali – link: Codice Disciplinare e Codice di Condotta).

16. RISERVATEZZA DEI DATI

I dati personali e quelli dell'impresa partecipante e della/e impresa/e ausiliarie verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara e trattati in adempimento degli obblighi espressamente previsti dalle norme di legge. In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali pubblicata nel sito internet di questa Azienda al seguente link: <http://www.aopd.veneto.it/sez,82>.

Il Direttore
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
ing. Giovanni Spina
(f.to digitalmente)

Per accettazione